

TRIBUNALE DI LUCCA

UDIENZA DEL 30.6.23

Sono presenti, via teams, gli avv.ti Polloni, Fabrizio e Nociolini in sost. di Perlasca, nonch^è, per la pratica, la dott.ssa Chiara Allegra Chinello.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Lucca, Sezione I civile**, in composizione monocratica, nella persona del dott. **Michele Fornaciari**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado n. 3812/22 RG**, fra le seguenti parti:

- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

██████████ **sas**

- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

██████████ **SPV srl**

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del **16.6.23**.

Materia del contendere

La causa trae origine da un mutuo fondiario, dell'importo di € 700.000,00 stipulato il 28.7.09 dalla ██████████ con il Banco BPM spa e da due atti aggiuntivi allo stesso stipulati il 12.12.11 ed il 25.9.13.

Sulla base di tali atti, ██████████, allegando di essere la cessionaria del credito, nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, e che la ██████████ era morosa nella restituzione della somma mutuata, ha notificato alla ██████████ un precetto per la somma di € 797.715,99 oltre accessori.



La [REDACTED] ha proposto opposizione, eccependo la carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva in capo a [REDACTED], il superamento del limite di finanziabilità, l'usura e la carenza di titolo esecutivo, e comunque contestando sotto più profili il quantum del credito.

[REDACTED] ha per converso sostenuto la legittimità e la fondatezza della pretesa esecutiva sotto tutti i profili censurati.

Motivi della decisione

E' preliminarmente fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del credito in capo a [REDACTED]

A fronte della contestazione di tale titolarità, in particolare sotto il profilo della carenza di prova in merito all'intervenuta cessione in blocco, l'opposta avrebbe dovuto infatti fornire la relativa prova, tramite la produzione del relativo contratto (in sostituzione di questo non valgono né la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, dato che questa si riferisce unicamente ad una dichiarazione unilaterale della cessionaria, né la dichiarazione della cedente, posto che quest'ultima è in sostanza una dichiarazione testimoniale irrituale, in quanto non resa di fronte al giudice, valutativa, in quanto l'intervenuta cessione rappresenta non un fatto storico, ma un effetto giuridico che consegue al contratto, nonché inammissibile *ex art. 2721¹ cc*), ciò che non è avvenuto.

Con la seconda memoria *ex art. 183 cpc*, l'opposta si è infatti limitata a produrre un estratto del contratto di 5 pagine su un totale di 95, pressoché totalmente omissato, fra l'altro per ciò che concerne l'ambito della cessione, e recante, solo sull'ultima di tali pagine, unicamente la firma del rappresentante del Banco BPM.

Si tratta, com'è evidente, di un documento che non può essere ritenuto idoneo a fornire la suddetta prova, ragion per cui l'opposizione va accolta, con declaratoria che l'opposta non è titolare del credito azionato esecutivamente.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

dichiara che [REDACTED] non è titolare del credito per il quale è causa;

condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso del difensore ed € 545,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice, dott. Michele Fornaciari

